



Città di Piovascico

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI A NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA

PREMESSA

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2012.

Ove le leggi richiamate nel presente documento dovessero subire variazioni, i richiami alle stesse andranno considerati riferiti ai testi vigenti e, le disposizioni del presente regolamento valide in quanto compatibili e non in contrasto con le leggi in essere.

Il presente regolamento introduce, a fianco dei requisiti generali previsti dalla normativa regionale, requisiti specifici per l'inserimento in graduatoria dei nuclei in emergenza abitativa; i requisiti specifici sono a loro volta distinti a seconda della tipologia di emergenza in cui si trova il nucleo (TITOLO I). Viene quindi istituita e regolamentata la Commissione Emergenza Abitativa, organo centrale di valutazione per l'emergenza abitativa (TITOLI II e III).

Vengono poi fissati dei punteggi per valutare e attribuire a ciascun nucleo una posizione in graduatoria (TITOLO IV).

Sono infine inserite disposizioni di carattere finale e transitorio (TITOLO V).

TITOLO I – Requisiti generali e specifici di accesso all'emergenza abitativa

Articolo 1 – Requisiti generali

Per poter essere considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini del presente regolamento, i nuclei che presentano domanda debbono possedere i seguenti requisiti:

1. Possedere i requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 3/2010 (*riportati nell'allegata appendice A*) - e conseguenti regolamenti attuativi – per poter accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia sociale.
2. Rientrare in almeno una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 6 del regolamento regionale n. 12/R del 4/10/2011:
 - a) essere assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
 - b) dover forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
 - c) abitare un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
 - d) trovarsi nella condizione di profughi o rifugiati;

- e) risultare ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
3. Essere residenti nel territorio comunale di Piossasco da almeno tre anni..

Articolo 2 – Requisiti specifici per procedure esecutive di sfratto (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. L'alloggio deve essere ad uso abitativo e non deve essere di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10.
2. In caso di affitto il contratto deve essere regolarmente registrato e non essere di natura transitoria.
3. La domanda di emergenza deve essere fatta in data antecedente alla data di rilascio dell'abitazione o comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuto rilascio dell'immobile per procedura esecutiva giunta al termine.
4. La residenza nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto deve essere anagrafica ed effettiva.
5. La procedura non deve essere oggetto di accordo tra le parti, salvo i casi previsti dalla legge. In ogni caso l'alloggio oggetto di sfratto non deve essere stato lasciato spontaneamente prima del ricevimento dell'atto di monitoria.
6. In caso di sfratto per finita locazione il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso all'edilizia sociale fissato ai sensi della legge regionale 3/2010 e s.m.i.
7. In caso di sfratto per morosità occorre aver pagato almeno dieci mesi di canone prima dell'insorgenza della morosità; la morosità dovrà essere insorta in conseguenza di un calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente; tale diminuzione del reddito potrà essere anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente nel caso in cui il canone incida sul reddito, in conseguenza di detto calo, per una percentuale superiore al 40%.

Articolo 3 – Requisiti specifici per procedure esecutive immobiliari (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. Sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva possono fare domanda.
2. Il proprietario può fare domanda solo se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% del reddito precedente.
3. L'inquilino può fare domanda solo se il contratto di affitto è stato regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento immobiliare e deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso all'edilizia sociale fissato ai sensi della Legge Regionale 3/2010 e s.m.i.

Articolo 4 – Requisiti specifici per provvedimento di separazione tra coniugi (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. Il soggetto tenuto ad abbandonare l'alloggio può fare domanda di emergenza abitativa a seguito della emissione del provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile.
2. In caso di affidamento condiviso dei figli, con dimora alternata presso ciascuno dei genitori, i figli non verranno considerati in emergenza abitativa nel caso in cui uno dei genitori abbia un'abitazione stabile.

Articolo 5 – Requisiti specifici per rilascio forzato dell'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile (lett b) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. L'ordinanza di sgombero deve essere definitiva e non temporanea.
2. L'ordinanza non deve essere per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non preveda l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.
3. Il richiedente deve risiedere nell'alloggio da almeno due anni.

Articolo 6 – Requisiti specifici per alloggio dichiarato non idoneo dall'azienda sanitaria locale (lett. c) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. L'inidoneità non deve essere sanabile con interventi di manutenzione e/o risanamento;
2. L'inidoneità deve essere avvenuta successivamente rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente del nucleo familiare delle cui condizioni di salute si tratta.
3. Il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso all'edilizia sociale, fissato ai sensi della legge regionale 3/2010 e s.m.i..
4. Le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, come inteso ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

Articolo 7 – Requisiti specifici per emergenza abitativa di profugo o rifugiato (lett. d) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. Il richiedente profugo o rifugiato deve essere privo di abitazione;
2. Il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso all'edilizia sociale, fissato ai sensi della legge regionale 3/2010 e s.m.i..

Articolo 8 – Requisiti specifici per emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi in struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica (lett. e) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)

1. La condizione dei cittadini, residenti a Piossasco, ospiti da almeno tre mesi in struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, deve essere certificata dai Servizi Sociali o Sanitari pubblici o dallo stesso Ente locale.
2. La struttura alloggiativa temporanea può anche essere fornita da privati cittadini o enti di volontariato, nel caso in cui la stessa sia stata reperita e messa a disposizione in seguito ad un'azione intrapresa da un soggetto pubblico.

TITOLO II – Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.)

Articolo 9 – Istituzione e competenze della Commissione Emergenza Abitativa

1. Per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa viene istituita, col presente Regolamento, la Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.).
2. Alla Commissione Emergenza Abitativa sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa, con emissione di relativo parere.
 - b. La valutazione delle istanze di riesame, in caso di parere negativo espresso in seguito alla verifica del punto a).
 - c. L'analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative di sostegno all'abitare che il Comune ritiene di adottare, anche in coordinamento con altri soggetti coinvolti.
 - d. La formulazione di parere in ordine all'accesso, da parte dei richiedenti in emergenza abitativa, ai progetti ed interventi di sostegno all'abitare adottati dal Comune.
3. Il parere espresso dalla Commissione ha carattere obbligatorio ma non vincolante. L'Amministrazione, pertanto, motiverà eventuali provvedimenti assunti in difformità.

Articolo 10 - Composizione e durata

1. La Commissione Emergenza Abitativa è costituita dai seguenti componenti:
 - l'Assessore alle Politiche Sociali con funzione di Presidente;
 - due componenti del Consiglio Comunale di cui uno rappresentativo della minoranza consiliare;

- il Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali o suo delegato;
 - il Direttore del Cidis o suo delegato;
 - i rappresentanti delle associazioni del territorio, iscritte all'albo comunale delle associazioni, che operano per la tutela e il sostegno delle persone con disagio economico e abitativo, che ne facciano richiesta;
 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative, che ne facciano richiesta;
 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, che ne facciano richiesta.
2. I suindicati componenti sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale; i due componenti della Commissione facenti parte del Consiglio Comunale restano in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e fino alla designazione dei successori. In caso di cessazione anticipata di uno di essi si procede alla nomina di un nuovo componente che rimane in carica per il periodo residuo.
 3. La funzione di Segretario della Commissione è attribuita ad un funzionario o impiegato dell'ufficio casa.
 4. Alle riunioni della Commissione partecipa inoltre, se convocato e senza diritto di voto, con ruolo di supporto tecnico-amministrativo, il personale comunale che abbia svolto accertamenti o sia in possesso di informazioni utili in merito alle situazioni da valutare.
 5. La Commissione ha carattere permanente.

Articolo 11 - Funzionamento della Commissione Emergenza Abitativa

1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno o su richiesta del Presidente, e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno cinque membri.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

TITOLO III – Procedura di richiesta e istruttoria per inserimento nella graduatoria dell'emergenza abitativa

Articolo 12 - Avvio del procedimento

L'inserimento di un nucleo nella graduatoria di emergenza abitativa ha avvio con la richiesta fatta su apposito modulo predisposto dagli uffici e presentata al protocollo generale del Comune. L'istanza e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo, così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

Articolo 13 - Parere sulla domanda

1. L'istanza presentata, istruita dall'ufficio casa, verrà valutata, nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, dalla Commissione Emergenza Abitativa di cui ai precedenti articoli.
2. La Commissione esprimerà parere in merito all'ammissione o meno della domanda nella graduatoria dell'emergenza abitativa.
3. Se ritenuto necessario per la valutazione completa dell'istanza, la Commissione potrà richiedere ulteriori accertamenti, documenti e/o chiarimenti, che l'interessato/a sarà tenuto a fornire entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 14 - Istanza di riesame e ricorsi

1. Avverso il parere contrario all'ammissione nella graduatoria di emergenza abitativa espresso dalla Commissione, il richiedente ha facoltà di presentare alla stessa richiesta di riesame,

opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

2. Qualora l'istanza venga nuovamente respinta non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione predisposta a cura degli Uffici.

Articolo 15 - Aggiornamento dei dati e obblighi dei richiedenti

1. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa.

2. In particolare, ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto, il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.

3. Qualora il cittadino sia stato sfrattato e faccia richiesta di residenza anagrafica fittizia (via della Casa Comunale) è tenuto a comunicare agli uffici comunali domicilio e dimora certi, anche se provvisori. Qualunque variazione va tempestivamente comunicata aggiornando gli uffici. Il cittadino che non fornisca tali dati o non risulti reperibile al domicilio indicato verrà segnalato ai competenti uffici anagrafici per l'eventuale apertura della procedura di irreperibilità e verrà escluso dalla graduatoria di emergenza abitativa.

4. Il richiedente, successivamente al verificarsi della condizione per cui si trova in emergenza abitativa, nel periodo in cui si trova collocato nella relativa graduatoria, è tenuto a presentare domanda di assegnazione di alloggio di edilizia sociale nei Comuni compresi nell'ambito territoriale comprendente il Comune di Piovascò, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3/2010.

Articolo 16 – Aggiornamento della graduatoria

1. La Commissione nel corso di ciascuna seduta provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle risultanze delle istruttorie effettuate.

2. Quando si rende disponibile un alloggio per l'assegnazione a nuclei in emergenza abitativa, il Presidente convoca la Commissione per l'aggiornamento della graduatoria.

3. Nella espressione del parere circa il nucleo potenzialmente assegnatario si terrà conto delle dimensioni dell'alloggio medesimo. Pertanto, nel caso in cui il nucleo che ha più punti rinunci all'alloggio per inadeguatezza delle dimensioni dello stesso rispetto alla composizione del nucleo medesimo, o per la presenza di barriere architettoniche incompatibili con eventuali invalidità di componenti del nucleo, si scorrerà la graduatoria dell'emergenza abitativa individuando comunque un possibile assegnatario.

Articolo 17 - Controlli e dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli Uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e di eventuali ulteriori accertamenti esperiti, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. , la Commissione esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare, ai sensi dell'articolo 75 del citato DPR 445/2000 e s.m.i. , il quale prevede infatti che "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

3. Nel caso in cui il richiedente risulterà aver trasferito la residenza al di fuori del Comune di Piovascò verrà automaticamente escluso o cancellato dalla graduatoria.

4. Analoga esclusione o cancellazione automatica dalla graduatoria avverrà in caso di verifica da parte dell'ufficio, a fronte di omessa comunicazione da parte del richiedente, del cambio di indirizzo all'interno del Comune di Piovascò.

Articolo 18 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni o cancellazioni dalla graduatoria di emergenza abitativa per mancanza dei requisiti o per i casi previsti nei due articoli precedenti, sono previsti questi altri casi:

- a) aver rinunciato ad un alloggio formalmente assegnato, salvo che la rinuncia – come precisato al precedente articolo 15 e ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 12/R del 4/10/2011, attuativo della legge regionale 3/2010 - venga fatta in conseguenza di comprovati motivi di carattere medico o per alloggio palesemente non adeguato per dimensioni, secondo i parametri di cui alla legge regionale 3/2010 (riportati nell'appendice B);
- b) aver ottenuto altri tipi di aiuto di carattere economico specificamente individuati e legati a progetti a sostegno di problematiche abitative.

Articolo 19 - Segreto d'ufficio

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

TITOLO IV – Attribuzione punteggi

Articolo 20 – Categorie dei punteggi

I punteggi da attribuire sono stati raggruppati secondo le tre categorie di seguito indicate, in parte riprendendo e in parte integrando i criteri e le voci utilizzati dalla legge regionale 3/2010 e dal relativo regolamento attuativo n. 10/R del 4/10/2011:

- a) condizioni sociali
- b) condizioni economiche
- c) condizioni abitative

Articolo 21 – Punteggi per le condizioni sociali

I punteggi da attribuire sono i seguenti:

A) CONDIZIONE SOCIALE		PUNTI
1	Nuclei composti da cinque o più persone	1
2	Nuclei con titolari di sola pensione o assegno sociale	1
3	Nuclei con ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa	3
4	Presenza nel nucleo di un minore a carico	2
5	Presenza nel nucleo di più minori a carico	3
6	Presenza nel nucleo di invalidi con invalidità compresa fra 80 e 100%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al DPR 834 del 30/12/1981, oppure malati di Aids conclamato - anche se in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità -, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative	2
7	Presenza nel nucleo di invalidi con percentuale di invalidità compresa tra 67 e 79%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al DPR 834/1981	1

Articolo 22 – Punteggi per le condizioni economiche

1. Le condizioni economiche vengono valutate considerando l'importo dell'ISEE, riferito agli ultimi redditi disponibili, tenendo conto delle scadenze di legge relative alla consegna degli atti riepilogativi dei redditi (CUD ecc) e di quelle riferite alla dichiarazione dei redditi (730, modello unico).

2. Nel caso in cui qualche componente del nucleo abbia una pensione di invalidità o comunque un reddito esente, il punteggio attribuibile all'ISEE, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo modello ISEE, previsto ai sensi dell'art. 34 legge 183/2010 e comprendente anche i redditi esenti, verrà ridotto di 1 punto, ma solo nel caso in cui si avrebbe diritto a punteggio. La condizione economica, in ogni caso, potrà valere al massimo zero.
3. I punteggi da attribuire sono i seguenti:

B) CONDIZIONE ECONOMICA		PUNTI
8	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30% del limite di accesso all'edilizia popolare	3
9	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 50% del limite di accesso all'edilizia popolare	2
10	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 70% del limite di accesso all'edilizia popolare	1
11	Presenza di una pensione di invalidità o comunque un reddito esente	-1

Articolo 23 – Punteggi per le condizioni abitative

I punteggi da attribuire sono i seguenti:

C) CONDIZIONI ABITATIVE		PUNTI
12	Richiedenti con convalida dello sfratto	1
13	Richiedenti con atto di precetto o decreto di trasferimento e rilascio dell'immobile	2
14	Richiedenti con monitoria di sgombero	3
15	Avvenuta esecuzione dello sfratto/perdita dell'immobile e conseguente sistemazione precaria e temporanea, procurata dal richiedente	4
16	Avvenuta esecuzione dello sfratto/perdita dell'immobile e conseguente sistemazione precaria e temporanea, procurata da organi preposti all'assistenza pubblica	5

TITOLO V – Disposizioni varie e transitorie

Articolo 24 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa è abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 52 del 28/11/2012.

Articolo 25 – Prima seduta della Commissione Emergenza Abitativa

Al momento della entrata in vigore del presente regolamento, nel corso della sua prima seduta, la Commissione Emergenza Abitativa provvede al riesame di tutte le situazioni presenti nella graduatoria di emergenza abitativa. I nuclei che non posseggano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento verranno esclusi dalla graduatoria stessa. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato che potrà opporsi secondo quanto previsto al precedente articolo 14.

**Art. 3 Legge Regione Piemonte n. 3 del 17/2/2010
(Requisiti per l'assegnazione)**

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
 - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31/3/1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27/12/1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

Dimensioni massime dell'alloggio da assegnare

(tabella 1- allegato A- art. 9 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, approvato con DPGR 4/10/2011 n. 12/R)

1-2 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14 mq.
3 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14 mq.
4-5 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e cinque vani di almeno 14 mq.
6 o più componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un numero di vani di almeno 14 mq. pari al numero dei componenti

Parametri di adeguatezza dell'alloggio

(tabella 2- allegato B- art. 10 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, approvato con DPGR 4/10/2011 n. 12/R)

1 componente	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un vano di almeno 14 mq.
2 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e due vani di almeno 14 mq.
3 o 4 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14 mq.
5 o più componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14 mq.